

Accordo:

Le parti, riservandosi di discutere quanto prima il regolamento sul lavoro a tempo parziale, concordano di dare applicazione all'attuale "regolamentazione del lavoro a tempo parziale del personale del comparto sanità" art. 2 comma 5, in ordine alla mobilità ordinaria del personale a tempo parziale, che avviene "sulla base di specifici avvisi di mobilità".

In particolare, le parti concordano di applicare le medesime norme previste per il personale a tempo pieno, in quanto alle procedure, *tenuto conto delle eventuali modifiche che verranno apportate.*

L'avviso di mobilità verrà emesso entro ~~15 gg.~~ ^{15 gg.}, con scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati entro 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La formazione delle graduatorie distinte per profilo professionale e disciplina verrà predisposta dall'ufficio entro il 31.12 e sarà valida per tutto l'anno successivo.





In ordine ai criteri di compilazione delle graduatorie si fa rinvio al regolamento per la mobilità ordinaria vigente, come anche per quanto concerne le altre norme ordinarie, ove non in contrasto con il presente accordo.

Il trasferimento potrà essere effettuato tenuto conto dell'articolazione dell'orario di servizio svolto e subordinatamente alle esigenze di servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva di proporre al dipendente modifiche sull'articolazione oraria concordata, ove questo consentisse di dare risposta positiva alla richiesta di mobilità.

Le modifiche eventualmente apportate ~~devo~~ vanno riportate sul contratto individuale.

~~15 gg.~~ *MESSE, 5 novembre 2002*



UIL FPE 